



COMUNE DI CALENZANO

Regolamento per la disciplina delle funzioni del garante della comunicazione

(Approvato con delibera C.C. n.114 del 26.09.2005 e modificato con delibera C.C. n.160 del

13.2.2005)

I N D I C E

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 - FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

ARTICOLO 4 – ISTITUZIONE E NOMINA

ARTICOLO 5 - FORME E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

ARTICOLO 6 – DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE

ARTICOLO 7 - RAPPORTI SULL'ATTIVITÀ

ARTICOLO 8 – PROTOCOLLI PROCEDURALI INTERNI

ARTICOLO 9 - RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, previsto dall'art. 19 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Definizioni

1. Legge: nell'ambito del presente regolamento il termine, se non accompagnato dai altri elementi identificativi, richiama la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 – Norme per il governo del territorio – e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 12.01.2005 ed entrata in vigore, con tempi differiti, il 27 gennaio 2005.
2. Strumento della pianificazione territoriale: ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/05 è strumento della pianificazione territoriale di competenza comunale, il Piano Strutturale disciplinato dall'art. 53 della Legge e sue varianti.
3. Atti di governo del territorio: ai sensi dell'art. 10 della Legge sono atti di governo del territorio il Regolamento Urbanistico disciplinato dall'art. 55 e i piani complessi di intervento disciplinati dall'art. 56 e le loro varianti; i piani attuativi di cui all'art. 65 e il piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 e le loro varianti, quando non conformi al Regolamento Urbanistico e ai piani complessi; i piani ed i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti e atti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazione di essi.

Articolo 3 - Funzioni del Garante della comunicazione

1. Il Garante della comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza comunale, disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della L. R. n. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni per la formazione dello strumento della pianificazione territoriale e sue varianti, nonché per la formazione degli atti di governo del territorio e delle loro varianti, come definiti al precedente articolo 2.
2. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante della comunicazione, in relazione agli strumenti e agli atti di cui al primo comma, assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi articoli 5 e 6, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo. Assicura inoltre la trasmissione tempestiva delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti raccolti agli Organi o alle Strutture competenti.
3. Esula dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di cui all'art. 11 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e all'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005 n. 30.

Articolo 4 - Istituzione e nomina

1. Il Garante della comunicazione è istituito presso l'Area gestione del territorio del comune di Calenzano.
2. Il ruolo di Garante della comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell'Ente, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o da soggetto esterno dotato dei necessari requisiti. Per i procedimenti relativi alla formazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico inteso come variante generale al Piano regolatore Generale il Garante potrà essere istituito presso l'Area Comunicazione e Promozione dell'Ente.
3. La nomina sarà effettuata per ogni procedimento previsto al precedente art. 3, comma 1, con provvedimento del Responsabile dell'Area gestione del territorio, contestualmente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della Legge o all'atto di formale di conferimento dell'incarico di progettazione urbanistica, sia esso affidato all'interno o all'esterno dell'Ente.
4. Nel conferire l'incarico il Responsabile dell'area gestione del territorio dovrà orientarsi, di norma, verso soggetti dotati di congrua conoscenza dei procedimenti urbanistici, privilegiando specifiche esperienze nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.

Articolo 5 - Forme e modalità di comunicazione

1. Il Garante della comunicazione promuove l'informazione sul procedimento in essere nelle forme e con le modalità più idonee stabilite di volta in volta e rapportate alla complessità del procedimento stesso, dovrà:

- a) redigere note informative relative alla principali fasi del procedimento da trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazione/comunicazione (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Stampa) per gli adempimenti previsti, in coerenza con il piano annuale della comunicazione dell'ente;
 - b) assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
 - c) svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione, da programmare nel piano della comunicazione annuale.;
 - d) organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, su richiesta di soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi;
2. Per procedimenti ritenuti particolarmente rilevanti sarà discrezione del Garante trasmettere note informative al Servizio Sistemi Informativi per l'inserimento nel sito web del Comune.

Articolo 6 - Destinatari della comunicazione

1. I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni ed i cittadini, per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.
2. Allo scopo di favorire tale partecipazione, sarà facoltà del Garante individuare possibili elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio comunale cui trasmettere le note informative di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), in concomitanza delle più importanti fasi del procedimento, quali l'attivazione, l'adozione e l'approvazione.

Articolo 7 - Rapporti sull'attività

1. Il Garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimenti per l'adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di governo del territorio di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge. Al fine di una corretta redazione del suddetto rapporto e per l'efficace svolgimento delle sue funzioni, il Garante dovrà essere coinvolto nelle scelte strategiche e dovrà costantemente rapportarsi con il gruppo dei progettisti, interni od esterni, incaricati della progettazione urbanistica.

Articolo 8 – Protocolli procedurali interni

1. Il Garante della comunicazione si avvale degli apporti informativi che gli dovranno pervenire da tutti i Settori del Comune laddove alcune delle loro attività possono incidere sugli strumenti di pianificazione e sugli atti del governo del territorio soggetti alla procedura partecipativa disciplinata dal presente Regolamento.
2. A tale scopo sarà facoltà del Garante della Comunicazione predisporre protocolli procedurali interni con i quali si definiscano modalità, forme e tempi, per la ricezione e divulgazione delle informazioni e della documentazione necessarie per l'espletamento delle sue funzioni, privilegiando il sistema informatico.
3. Per i procedimenti di cui all'art.4 comma 2, i protocolli procedurali interni possono assumere la forma di atti di gestione organizzativa.

Articolo 9 - Risorse per l'esercizio della funzione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, previsto dall'art. 19 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo delle funzioni attribuite al garante della comunicazione, il comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.
3. Il Garante potrà valersi, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art.5, del supporto dell'Area gestione del territorio, dell'Ufficio Stampa, dell'U.R.P., del C.E.D. e dei mezzi a loro disposizione nonché, ovviamente, dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Settori dell'Ente.